

Associazione Costruttori  
Edili Avellino



# **STATUTO**

*ASSEMBLEA – 22 novembre 2005*

## INDICE

- ART. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE
- ART. 2 - SCOPI
- ART. 3 - SOCI
- ART. 4 - AMMISSIONE E DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
- ART. 5 - RAPPORTI CON L'ANCE
- ART. 6 - DIRITTI DEI SOCI – RAPPORTI CON L'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
- ART. 7 - DOVERI DEI SOCI
- ART. 8 - CONTRIBUTI E FONDO COMUNE
- ART. 9 - SANZIONI
- ART.10 - ASSISTENZA ALLE IMPRESE ADERENTI AD ALTRE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI
- ART. 11 - REGISTRO DELLE IMPRESE
- ART. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
- ART. 13 - ELEGGIBILITA' ALLE CARICHE SOCIALI
- ART. 14 - DURATA E REQUISITI DELLE CARICHE SOCIALI – RIELEGGIBILITA'
- ART. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI – COSTITUZIONE
- ART. 16 - CONVOCAZIONE, DELIBERAZIONI E VERBALI
- ART. 17 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA
- ART. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO - COSTITUZIONE
- ART. 19 - CONVOCAZIONE, DELIBERAZIONI E VERBALI
- ART. 20 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- ART. 21 - PRESIDENTE – ELEZIONE, DURATA E ATTRIBUZIONI
- ART. 22 - PRESIDENTE ONORARIO
- ART. 23 - VICE PRESIDENTE
- ART. 24 - COMITATO DI PRESIDENZA
- ART. 25 - TESORIERE
- ART. 26 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
- ART. 27 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
- ART. 28 - GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI
- ART. 29 - CODICE ETICO – VERTICI ASSOCIATIVI
- ART. 30 - DIRETTORE
- ART. 31 - COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE
- ART.32- AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL FONDO COMUNE
- ART. 33 - ESERCIZIO FINANZIARIO – BILANCIO
- ART. 34 - DURATA – SCIoglimento
- ART.35 – RICHIAMO AGLI STATUTI DELL'UNIONE INDUSTRIALI E DELL'A.N.C.E.
- ART. 36 - CONTROVERSIE
- ART. 37 - NORME TRANSITORIE

## **ARTICOLO 1**

### **COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE**

E' costituita nell'ambito dell'Unione degli Industriali della Provincia di Avellino ed in conformità degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile l'Associazione "ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI della PROVINCIA DI AVELLINO", con sede in Avellino alla Via Palatucci 20/A.

Il presente Statuto, predisposto in conformità ai principi ispiratori degli Statuti dell'Unione degli Industriali della Provincia di Avellino e dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), approvato dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione Costruttori Edili e dalla Giunta dell'Unione degli Industriali medesima, disciplina l'assetto e le procedure di funzionamento degli Organi dell'Associazione Costruttori Edili - d'ora innanzi per brevità denominata anche Associazione - la loro piena autonomia decisionale sui temi di specifica competenza della Categoria, le relative rappresentanze esterne, nonché la piena disponibilità delle risorse finanziarie derivanti da fonti autonome del settore edile.

## **ARTICOLO 2**

### **S C O P I**

L'Associazione non ha alcun fine di lucro.

Essa, nel quadro dei fini statutari e delle politiche generali dell'Unione degli Industriali, ha per scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso dell'industria edilizia e di tutelare i diritti e gli interessi professionali degli imprenditori edili ed affini associati. A tale fine l'Associazione, in particolare:

- a) assume la rappresentanza provinciale della categoria edile;
- b) stipula contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale, in applicazione del C.C.N.L. ed in conformità alle direttive dell'ANCE;
- c) interviene nella trattazione e definizione delle controversie collettive ed individuali di lavoro;
- d) assicura, nell'ambito della categoria, l'armonico temperamento degli interessi ed il migliore svolgimento dei rapporti tra le imprese associate;
- e) designa ai competenti organi dell'Unione degli Industriali i propri rappresentanti, sia nell'Unione medesima che nelle organizzazioni ed Enti esterni di specifico interesse dell'industria edilizia, nonché i rappresentanti della categoria medesima che affianchino quelli delle altre categorie, designati sempre dall'Unione Industriali, ai fini della trattazione di problemi di interesse di più settori;

- f) nomina o designa propri rappresentanti negli Organismi nazionali e regionali di categoria ed in Organismi costituiti a norma della contrattazione collettiva del settore;
- g) promuove e coordina l'attività delle imprese edili associate in ordine a problemi sindacali, sociali, tecnici, economici, giuridici, amministrativi e tributari;
- h) sollecita e promuove la formazione di maestranze per l'edilizia anche con la promozione di Enti e/o Strutture professionali di categoria a norma del C.C.N.L. di settore, e attua ogni iniziativa diretta all'elevazione morale e culturale e al benessere delle maestranze stesse;
- i) provvede a rendere edotti i soci, anche attraverso la collaborazione degli stessi, di ogni progresso dell'edilizia, per mezzo della rilevazione dei prezzi, di dati, di elementi e notizie relativi ai problemi del settore e favorisce studi, ricerche e sperimentazioni nell'industria edile;
- j) promuove idonee forme mutualistiche, previdenziali ed assicurative in favore degli imprenditori edili associati;
- k) sollecita, promuove e agevola tra le imprese edili associate l'accesso al mercato, anche con la formazione di consorzi e di altri idonei organismi nonché con la produzione e la fornitura di servizi integrati e reali a società, associazioni, Enti pubblici e privati;
- l) cura l'immagine della categoria ed attua ogni opportuna iniziativa di carattere pubblicitario ed editoriale anche attraverso la pubblicazione e la stampa di giornali, riviste, libri e la gestione diretta o indiretta di attività editoriali e/o radiotelevisive;
- l) favorisce lo sviluppo ed il progresso dell'industria edilizia anche partecipando direttamente ad organismi costituiti o da costituire allo scopo e attraverso ricerche di mercato, di attività di indagine socio-economica e territoriale, di elaborazione di studi di fattibilità e produttivi di gestione di sistemi informativi e di controllo contabile;
- m) nell'ambito degli scopi sociali può costituire società di capitali, procedendo all'acquisto, alla vendita, alla costruzione in proprio o da terzi, all'amministrazione, alla locazione e gestione di beni immobili nonché all'acquisto e alla vendita di beni mobili anche registrati e di diritti immobiliari e può contrarre mutui o prestiti con istituti di credito, banche e società, concedendo le opportune garanzie reali e inoltre potrà compiere tutte le operazioni di investimenti sia mobiliari che immobiliari, così come potrà assumere interessenze, quote e partecipazioni in società, Associazioni, Enti, Istituzioni e, in generale, in Organismi regolati dal Codice Civile o da altre disposizioni di legge;
- n) compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere gli scopi sociali.

Le determinazioni assunte dai competenti Organi dell'Associazione saranno comunicate a cura del Presidente alla Presidenza dell'Unione degli Industriali.

### **ARTICOLO 3**

#### **S O C I**

Sono soci dell'Associazione le imprese edili ed affini, in forma singola o associata, nonché i consorzi tra imprese, che esercitano attività riconosciute come rientranti nell'ambito associativo dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili – ANCE. Ciascuna impresa associata è rappresentata dal titolare o dagli amministratori con rappresentanza sociale dell'impresa.

Nella domanda di ammissione all'Associazione vanno indicati:

- a) la denominazione dell'impresa, la sede legale, il Codice fiscale, la Partita IVA;
- b) il nominativo del rappresentante legale.

Alla domanda di ammissione vanno allegati:

- il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A;
- il versamento della quota di iscrizione;
- l' eventuale attestazione SOA.

### **ARTICOLO 4**

#### **AMMISSIONE E DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO**

Le domande di ammissione e di cessazione da socio sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione vale per un triennio, a partire da quello in cui viene fatta l'iscrizione, e si intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio.

Il rapporto associativo cessa:

- a) per recesso dell'impresa aderente da notificarsi all'Associazione per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sei mesi prima della scadenza del triennio in corso, computabile dalla data del tacito rinnovo;
- b) per espulsione dell'impresa associata deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, a seguito di gravi inadempienze alle norme del presente Statuto.

## **ARTICOLO 5**

### **RAPPORTI CON L'ANCE**

L'Associazione è aderente all'Associazione Nazionale Costruttori Edili – ANCE – secondo le norme dello Statuto di questa.

L'adesione all'ANCE comporta l'adesione automatica all'organismo associativo regionale dell'edilizia.

Le predette adesioni comportano per le imprese associate all'Associazione l'obbligo di osservare quanto previsto dagli statuti dell'ANCE e dell'Ance Campania.

## **ARTICOLO 6**

### **DIRITTI DEI SOCI RAPPORTI CON L'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI**

L'adesione all'Associazione determina altresì l'adesione all'Unione degli Industriali e, quindi, le imprese edili hanno diritti e doveri pari a quelli delle altre imprese associate, salvo le disposizioni specifiche previste dal presente Statuto.

Gli associati, pertanto, hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi istituiti dall'Unione degli Industriali nonché di quelli istituiti specificatamente nel loro interesse e per la loro tutela dall'Associazione.

## **ARTICOLO 7**

### **DOVERI DEI SOCI**

L'appartenenza all'Associazione comporta i seguenti obblighi:

- a) osservare e fare osservare, il presente Statuto e le deliberazioni che saranno adottate in base ad esso dagli Organi competenti dell'Associazione;
- b) accettare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dai rapporti associativi che intercorrono fra l'Associazione e l'ANCE e quelli tra l'Associazione e l'Unione degli Industriali, osservando, per quanto di competenza, gli obblighi previsti dai rispettivi Statuti;
- c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della sede legale, della composizione degli organi di rappresentanza e fornire le notizie ed i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l'attività aziendale che venissero

- richiesti dall'Associazione per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art. 2;
- d) i soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di altre Associazioni costituite per scopi identici od analoghi nell'ambito territoriale di competenza dell'Associazione.

## **ARTICOLO 8**

### **CONTRIBUTI E FONDO COMUNE**

Le imprese associate sono obbligate a versare un contributo associativo annuo.

La riscossione di detto contributo avverrà attraverso la Cassa Edile di Avellino, secondo i criteri, le misure e le modalità stabilite dall'Assemblea annuale ordinaria dell'Associazione e comunque in aderenza all'art. 26 dello Statuto dell'Unione degli Industriali.

Il contributo minimo annuale è comunque fissato in Euro 1.000,00 (mille euro/00) e nella ipotesi che l'impresa associata non raggiunga con i versamenti alla Cassa Edile tale minimo, la differenza dovrà essere versata direttamente all'Associazione, in base a quanto sarà disposto e tempestivamente comunicato alle singole imprese.

Le imprese all'atto della loro adesione sono tenute a versare una quota di iscrizione in ragione di Euro 516,46 (cinquecentosedici euro/quarantasei).

Le quote di adesione contrattuale derivanti da fonti autonome del settore, e previste dalla contrattazione collettiva, sono di esclusiva pertinenza dell'Associazione che ne ha la completa disponibilità e sono riservate al finanziamento delle attività specifiche dell'Associazione medesima.

Il gettito di tali quote e delle suddette contribuzioni affluiscono al fondo comune dell'Associazione che è distinto e separato dal patrimonio dell'Unione degli Industriali di Avellino del quale non fa parte.

Detto fondo comune è costituito, oltre che dalle contribuzioni suddette, dai beni mobili ed immobili e dai titoli di proprietà pervenuti all'Associazione per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro motivo, dalle rendite e dalle partecipazioni in Enti, Istituti, società di capitali nonché da atti di liberalità.

L'ammontare annuo derivante dai gettoni di presenza dei componenti dei Comitati di Gestione della Cassa Edile e del Centro per la Formazione e la Sicurezza - d'ora innanzi denominato per brevità C.F.S. - e di eventuali altri Enti o Commissioni sarà accantonato in un apposito e separato fondo, che è distinto e separato dal fondo comune del quale non fa parte.

Ai sensi del presente articolo l'Associazione oltre che al raggiungimento degli scopi sociali, provvede:

- a far incassare all'Unione degli Industriali l'importo dei contributi associativi nella misura stabilita dall'art. 7 dello Statuto dell'Unione medesima in conformità della convenzione stipulata tra quest'ultima, l'Associazione e la Cassa Edile di Avellino;
- a versare all'ANCE l'importo dei contributi associativi nella misura stabilita dagli organi deliberativi della stessa secondo l'art. 8 dello Statuto ANCE.

Le misure della quota di iscrizione, del contributo associativo annuo e della quota minima di contributo associativo nonché le relative modalità di calcolo e di riscossione sono stabilite annualmente dall'Assemblea dell'Associazione di concerto con l'Unione degli Industriali così come stabilito dall'art. 26 dello Statuto della stessa. Per i lavori eseguiti dalle imprese associate fuori della provincia di Avellino e per quelli eseguiti nella provincia dell'Associazione stessa da imprese iscritte ad altre Associazioni aderenti all'ANCE, la misura del contributo è quella all'uopo stabilita annualmente dall'Assemblea dell'ANCE.

Il regolare pagamento dei contributi è condizione indispensabile per l'esercizio dei diritti sociali.

Le quote ed i contributi associativi riscossi dall'Associazione a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.

## **ARTICOLO 9**

### **SANZIONI**

Nel caso di violazione degli obblighi statutari e del Codice Etico, il socio può essere assoggettato alle seguenti sanzioni:

- sospensione o decadenza dalla condizione di socio e dalle eventuali cariche rivestite all'interno o per conto dell'Associazione;
- esclusione dal diritto di voto nell'Assemblea;
- espulsione dall'Associazione ai sensi e con la maggioranza dell'art. 4 lett.b del presente Statuto.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa o anche cumulativamente dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza di almeno i 2/3 dei suoi componenti. Contro le decisioni sanzionatorie è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

## **ARTICOLO 10**

### **ASSISTENZA ALLE IMPRESE ADERENTI AD ALTRE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI**

L'Associazione fornisce normale assistenza alle imprese appartenenti ad altre Associazioni territoriali di categoria aderenti all'ANCE che svolgono attività nella provincia dell'Associazione, sempre che tali imprese siano al corrente con il versamento del contributo associativo dovuto all'ANCE, di cui al precedente Art. 8.

## **ARTICOLO 11**

### **REGISTRO DELLE IMPRESE**

Fermi restando gli obblighi concernenti la formazione dell'Anagrafe dell'Unione degli Industriali e del Registro delle imprese confederali, presso l'Associazione è istituita un' anagrafe delle imprese edili associate.

Per la formazione e l'aggiornamento della predetta anagrafe, le imprese sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi stabiliti dal presente Statuto, tutti gli elementi utili a tali fini.

## **ARTICOLO 12**

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli Organi dell'Associazione sono :

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) il Comitato di Presidenza;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) il Collegio dei Probiviri.

Gli Organi dell'Associazione sono competenti ad assumere le decisioni concernenti i problemi di specifica competenza della categoria e le materie ad essi demandate dal Presente Statuto.

## **ARTICOLO 13**

### **ELEGGIBILITA' ALLE CARICHE SOCIALI**

Sono eleggibili alle cariche sociali dell'Associazione i titolari e gli amministratori con rappresentanza sociale delle imprese iscritte ed in regola con il versamento dei contributi associativi, nonché gli institori

e i procuratori delle imprese stesse purché muniti di procura generale "ad negotia" investiti di tale mandato a norma di legge ed in conformità di quanto previsto dall'art. 3 lett. a del presente Statuto. Alle cariche di proboviro possono essere eletti gli associati, come sopra indicati, che vantino una iscrizione continuativa almeno decennale all'Associazione stessa. Alla carica di Revisore dei Conti possono essere nominate persone diverse da quelle sopraindicate, purché iscritte all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.

## **ARTICOLO 14**

### **DURATA E REQUISITI DELLE CARICHE SOCIALI RIELEGGIBILITA'**

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e sono gratuite. Le persone designate a ricoprire cariche sociali sono rieleggibili, salvo quanto diversamente sancito dal presente Statuto.

Decadono dalle cariche e dagli incarichi in seno agli organi dell'Associazione coloro che perdono la qualità di socio o non ne adempiono scrupolosamente i doveri.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o decadono dalle medesime coloro che rivestano anche a titolo personale una delle cariche esecutive di vertice in Associazioni o organismi o Istituti che perseguano finalità di tutela di fondamentali interessi delle imprese di costruzione comparabili a quelle dell'Associazione e dell'ANCE o comunque assumano comportamenti contrastanti con i deliberati degli organi dell'Associazione e dell' ANCE.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo e, tal fine, il Presidente d'intesa con il Vice Presidente, sottopone al Consiglio Direttivo stesso i nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni a norma del presente Statuto.

La decadenza comporta la revoca degli incarichi conferiti dall'Associazione in Organismi interni ed esterni e impegna le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo.

Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo a norma del presente articolo la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche sociali può ricorrere al Collegio dei Probiviri di cui l'Art. 27.

## **ARTICOLO 15**

### **ASSEMBLEA DEI SOCI – COSTITUZIONE**

L'Assemblea dei soci è formata dai rappresentanti di tutte le imprese associate di cui all'Art. 3, in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante apposita delega scritta.

Ciascun socio non può presentare più di una delega.

Per le Assemblee convocate su richiesta di un quinto degli associati non sono ammesse deleghe.

Il numero dei voti spettanti in Assemblea a ciascun socio viene calcolato in base all'importo complessivo dei contributi associativi versati tramite la Cassa Edile della provincia di Avellino, nell'anno solare che precede quello in cui si tiene l'Assemblea, nel seguente modo:

- 1 voto per ogni 100 Euro (cento euro/00) di contributi versati o frazione superiore al 50%.

Le modalità di votazione sono stabilite dalla stessa Assemblea.

Ai fini dell'attribuzione e dell'esercizio di voto in Assemblea il versamento dei contributi associativi può essere effettuato eccezionalmente nel termine di otto giorni di calendario precedenti la data dell'Assemblea stessa.

Ai soci iscritti in corso d'anno è attribuito un solo voto.

## **ARTICOLO 16**

### **CONVOCAZIONE, DELIBERAZIONI E VERBALI**

L'Assemblea è convocata in via ordinaria, presso la sede sociale, almeno una volta all'anno.

E' convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto diramato alternativamente a mezzo fax, posta elettronica o lettera raccomandata almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e specificato l'ordine del giorno con gli argomenti

da trattare e il numero dei voti spettanti a ciascun associato. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 5 giorni a mezzo fax o posta elettronica. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in prima convocazione, è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti attribuiti alla totalità dei soci.

Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti in essa rappresentati.

Le deliberazioni concernenti le nomine e le cariche sociali sono prese a scrutinio segreto e con la presenza del Notaio.

In ogni adunanza l'Assemblea nomina tre scrutatori per le votazioni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Funge da Segretario dell'Assemblea il Direttore dell'Associazione o un funzionario all'uopo designato.

Su richiesta del Presidente e nei casi previsti dalla legge è chiamato un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea.

Delle deliberazioni dell'Assemblea si redige processo verbale, sottoscritto da chi presiede l'Assemblea e dal Segretario e ne è data comunicazione a tutti gli associati assenti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati.

In caso di parità dei voti la proposta si intende respinta.

## **ARTICOLO 17**

### **ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA**

Spetta all'Assemblea dei Soci in sede ordinaria:

- 1) Eleggere il Presidente;
- 2) Procedere all'elezione dei sei componenti il Consiglio Direttivo;
- 3) Esaminare ed approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;
- 4) Determinare le direttive di massima dell'attività dell'Associazione sulla base della relazione del Presidente;
- 5) Deliberare su proposta del Consiglio Direttivo sulla misura dei contributi associativi, del contributo minimo annuo e relativamente a questi sui criteri e le modalità di loro riscossione;
- 6) Nominare il Presidente onorario;

In sede straordinaria:

1. Deliberare in merito alle modifiche del presente Statuto, su proposta del Consiglio Direttivo;
2. Deliberare l'adesione ad altre Associazioni;

3. Deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione a norma del successivo art. 34.

## **ARTICOLO 18**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO - COSTITUZIONE**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere e dagli altri Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Sono anche componenti di diritto del Consiglio Direttivo, il Presidente della Cassa Edile, il Presidente del C.F.S. ed il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Edili.

Fanno altresì parte del Consiglio Direttivo con voto consultivo il Presidente uscente dell'Associazione e il Presidente Onorario.

I consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più componenti elettivi del Consiglio, si provvederà a sostituirli con i primi dei non eletti dell'ultima Assemblea dei Soci.

I nuovi Consiglieri rimarranno in carica sino al termine del triennio in cui scadono gli altri.

Peraltro, se vengono meno più di quattro membri eletti dall'Assemblea i Consiglieri rimasti in carica devono richiedere sollecitamente la convocazione dell'Assemblea perché provveda al rinnovo delle cariche.

## **ARTICOLO 19**

### **CONVOCAZIONE, DELIBERAZIONI E VERBALI**

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno ogni due mesi, e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno tre componenti il Consiglio medesimo.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato alternativamente a mezzo fax, posta elettronica o lettera raccomandata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a tre giorni e diramato a mezzo fax o posta elettronica. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Su invito del Presidente alla riunione possono partecipare, con voto consultivo, gli Ex-Presidenti ed esperti sugli specifici argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti di diritto.

Ciascun componente ha diritto ad un voto. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti mediante votazione palese. Le deliberazioni che riguardano persone si svolgono a scrutinio segreto.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore dell'Associazione che è Segretario della seduta.

Dell'adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Direttore.

## **ARTICOLO 20**

### **ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Spetta al Consiglio Direttivo:

- 1) curare il conseguimento dei fini previsti dal presente Statuto in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) nominare, tra i sei Consiglieri eletti dall'Assemblea, il VicePresidente e il Tesoriere;
- 3) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 13 ;
- 4) nominare il Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art. 13;
- 5) predisporre su proposta del Tesoriere, e presentare all'Assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;
- 6) chiedere la convocazione dell'Assemblea;
- 7) nominare, se del caso, apposite commissioni o Comitati per lo studio e la trattazione di determinati problemi provvedendo a nominarne il Presidente ed il Vice Presidente;
- 8) nominare la Commissione di Designazione;
- 9) nominare, su proposta del Comitato di Presidenza, i rappresentanti dell'Associazione in tutti gli Enti e Organismi nei quali questa rappresentanza sia richiesta o ammessa;
- 10) deliberare sulle richieste di iscrizione all'Associazione;
- 11) proporre all'Assemblea la misura del contributo associativo annuo, del contributo associativo minimo annuo, nonché le relative modalità di calcolo e di riscossione o di altre forme contributive;
- 12) formulare all'Assemblea le proposte per le modifiche al presente statuto;
- 13) disporre per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- 14) stabilire le direttive per la stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
- 15) ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente e dal Comitato di Presidenza;

- 16) deliberare la costituzione di particolari uffici e servizi nell'interesse e a vantaggio dei soci e procedere all'eventuale costituzione di uffici periferici dell'Associazione;
- 17) provvedere all'amministrazione del Fondo Comune dell'Associazione e deliberare quanto previsto dall'art. 2 lett. m) del presente Statuto con i più ampi poteri;
- 18) assumere i provvedimenti nei confronti dell'associato eventualmente inadempiente verso gli obblighi previsti dallo Statuto;
- 19) dichiarare la decadenza dalle cariche in seno agli organi dell'Associazione e dei Comitati di Gestione della Cassa Edile e del C.F.S. ai sensi del presente Statuto;
- 20) provvedere, su proposta del Presidente, alla nomina del Direttore dell'Associazione e decidere in merito alla risoluzione del relativo rapporto di lavoro;
- 21) determinare, su proposta del Direttore, l'ordinamento degli Uffici e l'organico del personale dettando le direttive per il suo trattamento economico.

## **ARTICOLO 21**

### **PRESIDENTE – ELEZIONE, DURATA E ATTRIBUZIONI**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva. Potrà essere nuovamente eletto solo successivamente alla scadenza del mandato di altro Presidente.

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Egli ha inoltre titolo a costituirsi civilmente per i reati commessi a danno dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.

Spetta in particolare al Presidente :

- a) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
- b) rappresentare l'Associazione in sede negoziale, giudiziaria e amministrativa;
- c) intrattenere rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante legale dell'Associazione;
- d) adottare i provvedimenti necessari per il migliore svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- e) provvedere, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione;
- f) curare che tutti gli atti dell'Associazione siano compiuti a norma del presente Statuto;

g) esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

Oltre alle attribuzioni specificatamente previste nel presente Statuto, spetta al Presidente di rappresentare l'Associazione nei rapporti con gli Organi direttivi ed esecutivi dell'Unione degli Industriali. Egli rappresenta, altresì, l'Associazione in seno all'Associazione Nazionale Costruttori Edili e nella stipula dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro della categoria.

Il Presidente può altresì essere delegato dal Consiglio Direttivo a compiere altri atti o categorie di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

## **ARTICOLO 22**

### **PRESIDENTE ONORARIO**

L'Assemblea può nominare un Presidente Onorario dell'Associazione.

## **ARTICOLO 23**

### **VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva.

Il Vice Presidente esercita le attribuzioni ad esso delegate o demandate dal Presidente che coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

## **ARTICOLO 24**

### **COMITATO DI PRESIDENZA**

Il Comitato di Presidenza è formato dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Tesoriere.

Possono partecipare alle riunioni, su invito specifico del Presidente, i Presidenti della Cassa Edile e del C.F.S. tutti con voto consultivo.

Al Comitato di Presidenza compete:

- a) attuare i provvedimenti conseguenti alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) deliberare sulle questioni di ordine generale che gli vengono demandate dal Consiglio Direttivo e su quelle di ordine particolare che interessano la vita dell'Associazione;
- c) esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica dello stesso nella prima riunione utile;

- d) proporre al Consiglio Direttivo i rappresentanti dell'Associazione in tutti gli Enti nei quali tale rappresentanza sia richiesta ed ammessa;
- e) convocare il Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno e senza particolari formalità.

Le deliberazioni assunte dal Comitato di Presidenza vengono verbalizzate dal Direttore dell'Associazione nella qualità di Segretario della riunione, e vengono controfirmate dal Presidente e dal Direttore stesso.

## **ARTICOLO 25**

### **TESORIERE**

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile ma con le limitazioni previste dall'art. 23 del presente Statuto.

Il Tesoriere esercita le attribuzioni previste dagli artt. 24, 32 e 33 del presente Statuto.

In caso di prolungata assenza o impedimento le attribuzioni del Tesoriere sono conferite dal Consiglio Direttivo ad uno dei suoi componenti fino a quando non vengono a cessare l'assenza o l'impedimento stessi.

## **ARTICOLO 26**

### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Revisori effettivi, nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Almeno uno di essi dovrà essere iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti e assumerà l'incarico di Presidente del Collegio.

Il Consiglio Direttivo inoltre nomina due Revisori supplenti che subentrano in ordine di età in caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sull'amministrazione del Fondo Comune e sulla gestione economico finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con apposita relazione sul conto consuntivo.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

## **ARTICOLO 27**

### **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Direttivo che tra essi nomina anche il Presidente.

Possono far parte del Collegio dei Probiviri tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 del presente Statuto.

In caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi subentrano i membri supplenti in ordine di età.

Il Collegio dei Probiviri è convocato dal suo Presidente mediante avviso scritto diramato alternativamente per mezzo fax, posta elettronica o lettera raccomandata con preavviso di almeno sette giorni.

I Probiviri hanno il compito di decidere, quali amichevoli compositori, su qualsiasi controversia eventualmente sorta fra i soci e l'Associazione, ovvero tra i soci stessi, quando questi ne facciano richiesta.

Le decisioni sono validamente assunte a maggioranza con la partecipazione di tre membri e non sono impugnabili.

Il Collegio dei Probiviri ovvero i suoi singoli membri, possono a richiesta dei soci o dell'Associazione, fungere anche da arbitri amichevoli compositori per la risoluzione di determinate controversie volontariamente sottoposte al loro giudizio. In tal caso essi saranno tenuti all'osservanza delle norme di legge relative alla pronuncia degli arbitrati e non avranno diritto a compenso.

Restano ferme le funzioni del Collegio dei Probiviri previste dallo Statuto dell'Unione degli Industriali.

## **ARTICOLO 28**

### **GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI**

In seno all'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori Edili. Ad esso possono partecipare quanti – avendo i requisiti previsti dal Regolamento del Gruppo – svolgono nelle aziende associate funzioni imprenditoriali o direzionali con responsabilità di gestione nelle aziende stesse.

Le domande di adesione al Gruppo dovranno essere inoltrate all'Associazione dalle aziende associate.

Il Gruppo Giovani Imprenditori Edili è organizzato, per quanto attiene gli scopi e l'attività propria, dal Regolamento approvato il 21-11-1994 che diviene parte integrante del Presente Statuto.

Sono Organi del Gruppo Giovani Imprenditori:

a) L'Assemblea

- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Vice Presidente.

## **ARTICOLO 29**

### **CODICE ETICO**

Con riferimento al Codice Etico della Confindustria in vigore da giugno 1991, che viene opportunamente recepito nei suoi contenuti, l'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino in considerazione del ripetersi di comportamenti anomali del sistema produttivo ritiene doveroso difendere ed accrescere la reputazione della categoria come forza sociale autonoma, responsabile ed eticamente corretta.

Pertanto l'Associazione si impegna e per suo tramite si impegnano tutte le sue componenti a rispettare ed attuare con trasparenza modelli di comportamento ispirati all'autonomia, alla integrità, alla eticità e a sviluppare azioni coerenti a tali principi, tenuto conto che ogni singolo comportamento non eticamente corretto non solo provoca negative conseguenze in ambito associativo ma danneggia l'immagine dell'intera categoria presso la pubblica opinione e la Pubblica Amministrazione.

In conseguenza di quanto sopra gli associati sono impegnati ad osservare il seguente :

### **CODICE ETICO**

GLI IMPRENDITORI ASSOCIATI devono applicare compiutamente leggi e contratti di lavoro;

- devono comportarsi con giustizia nei confronti dei propri collaboratori e favorirne la crescita professionale e la sicurezza sul lavoro;
- devono assumere un comportamento corretto nei confronti di clienti, fornitori e concorrenti;
- devono mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la Pubblica Amministrazione e con i partiti politici;
- devono considerare la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno costante;
- devono astenersi dal praticare concorrenza sleale in danno dei propri colleghi, sotto qualsiasi forma, ed in particolare evitando di proporre ribassi anomali;
- devono partecipare assiduamente alla vita associativa;
- devono contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'intera Categoria e dell'Associazione;

- devono rispettare le direttive dell'Associazione ed esprimere le personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie di dibattito interno;
- devono porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di comportamento nella consapevolezza che la eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini di stretta osservanza delle norme di legge e dello statuto.

### **VERTICI ASSOCIATIVI**

L'elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza ad ineccepibili comportamenti personali, professionali, associativi ed alle norme statutarie.

In particolare i nominati:

- devono assumere gli incarichi, esclusivamente, per spirito di servizio verso gli associati, l'Associazione ed il mondo esterno, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti;
- devono mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà, e senso di responsabilità nei confronti degli associati e delle istituzioni, senza tener conto delle personali scelte politiche nel corso dell'incarico;
- devono seguire le direttive associative, contribuendo al dibattito nelle sedi proprie e mantenendo, sempre, l'unità della categoria verso il mondo esterno;
- devono fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù del proprio incarico;
- devono trattare gli associati con uguale dignità a prescindere dalle loro dimensioni aziendali;
- devono mantenere con le forze politiche un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza;
- devono coinvolgere effettivamente gli organi decisori dell'Associazione per una gestione collegiale ed aperta alle diverse istanze;
- devono, senza indugio, rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza possa essere dannosa all'immagine dell'imprenditoria e dell'Associazione;
- devono svolgere il loro mandato nell'interesse dell'Ente, in cui sono designati, e degli imprenditori associati, nel rispetto delle linee di indirizzo che l'Associazione fornisce;
- devono informare gli Organi direttivi dell'Associazione sullo svolgimento del loro mandato;
- devono assumere l'incarico senza intenti remunerativi;
- devono rimettere, senza indugio, il loro mandato ogni qual volta si presentino cause di incompatibilità o di impossibilità ad una

- partecipazione continuativa o comunque su richiesta dell'Associazione;
- devono informare e concordare con l'Associazione ogni ulteriore incarico derivante dall'Ente in cui si è designati.

## **ARTICOLO 30**

### **DIRETTORE**

La Direzione degli uffici dell'Associazione è affidata ad un Direttore, il quale attua le disposizioni del Presidente, sovrintende agli Uffici dell'Associazione e provvede al buon andamento dei servizi secondo le istruzioni del Consiglio Direttivo, rispondendone al Presidente al quale inoltre propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

Il Direttore partecipa senza diritto di voto, a tutte le riunioni degli Organi dell'Associazione e svolge le mansioni di Segretario delle riunioni stesse.

Presso la Direzione sono conservati i registri dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo, del Comitato di Presidenza e del Collegio Sindacale.

Controfirma con il Presidente gli Atti sociali, firma la corrispondenza e cura, quale rappresentante dell'Associazione, i rapporti e le relazioni pubbliche.

Egli propone al Presidente l'assunzione ed il licenziamento del personale dell'Associazione.

Attua e mette in essere tutte le iniziative necessarie per assicurare i collegamenti con la Direzione dell'Unione degli Industriali.

Il personale dipende gerarchicamente e disciplinarmente dal Direttore dell'Associazione.

Il Direttore, su delibera del Consiglio Direttivo, fa parte dei Comitati di Gestione della Cassa Edile e del C.F.S.

## **ARTICOLO 31**

### **COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE**

Il Consiglio Direttivo, nell'anno di scadenza delle cariche sociali, nomina una Commissione di Designazione composta da tre membri scelti tra i rappresentanti delle imprese associate che vantino una significativa esperienza associativa.

Tale Commissione ha il compito di consultare la base associativa e di raccogliere proposte di candidatura alla Presidenza, al fine di individuare e proporre uno o più nominativi all'Assemblea che elegge il Presidente.

## **ARTICOLO 32**

### **AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL FONDO COMUNE**

Il Fondo comune è costituito dai contributi previsti dall'art. 8 dello Statuto, dal gettito delle contribuzioni derivanti da fonti autonome del settore, dai beni mobili ed immobili e dai titoli di proprietà dell'Associazione pervenuti o da pervenire per acquisti, lasciti o donazioni o per qualsiasi altra causa, dalle rendite e dalle partecipazioni in Enti, Istituti, Società di capitali e quant'altro, nonché da atti di liberalità a favore dell'Associazione.

Per l'amministrazione del Fondo comune dell'Associazione provvede il Consiglio Direttivo con i più ampi poteri, pertanto ogni decisione sulle destinazioni, l'utilizzo ed i prelievi dal Fondo comune è di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Gli atti della gestione economico-finanziaria, nei limiti di spesa previsti dai singoli capitoli del bilancio preventivo, concernenti erogazioni di spese, movimento ed impiego di Fondi e relative operazioni bancarie sono compiuti dal Presidente dell'Associazione con firma abbinata del Tesoriere.

Il Presidente e il Tesoriere possono delegare per iscritto al Direttore dell'Associazione, la sottoscrizione degli atti previsti nel comma precedente del presente articolo.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, risponde esclusivamente il Fondo comune.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché Fondi, riserve o capitali.

## **ARTICOLO 33**

### **ESERCIZIO FINANZIARIO – BILANCIO**

L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo annuali sono predisposti dal Consiglio Direttivo sulla base degli appositi schemi curati dal Tesoriere e dal Presidente sono quindi presentati all'esame e all'approvazione dell'Assemblea.

Almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che dovrà procedere all'esame ed all'approvazione dei bilanci, il conto consuntivo è sottoposto dal Consiglio Direttivo ai Revisori dei Conti che ne redigono relazione scritta. Il Bilancio preventivo è accompagnato in Assemblea da una relazione del Consiglio Direttivo curata dal Tesoriere.

Del conto consuntivo e del bilancio preventivo, nonché delle relazioni dei Revisori dei conti e del Consiglio Direttivo i soci possono prendere

visione, presso la sede dell'Associazione, nella settimana che precede l'Assemblea.

Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio di ogni anno e la data di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte dell'Assemblea ai sensi dell'art. 17 dello Statuto alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione si provvede in via provvisoria sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea per l'anno precedente.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite da Confindustria e da ANCE in materia di bilancio delle Associazioni aderenti.

## **ARTICOLO 34**

### **DURATA - SCIoglIMENTO**

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Può essere sciolta in seguito a deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, a tale uopo espressamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti della totalità dei voti attribuiti dall'Assemblea.

Tale delibera, per dispiegare i suoi effetti deve essere ratificata dall'Assemblea straordinaria dell'Unione degli Industriali di Avellino.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina anche uno o più liquidatori i quali potranno devolvere le eventuali attività patrimoniali residue solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, od ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

## **ARTICOLO 35**

### **RICHIAMO AGLI STATUTI DELL'UNIONE INDUSTRIALI E DELL'A.N.C.E.**

Per quanto non previsto nel presente Statuto in merito alle attribuzioni ed al funzionamento dell'Associazione, si fa rinvio, in quanto compatibili, alle disposizioni dello Statuto dell'Unione Industriali della Provincia di Avellino, nel cui ambito l'Associazione è costituita, o alle disposizioni dello Statuto dell'ANCE.

## **ARTICOLO 36**

### **CONTROVERSIE**

Eventuali controversie insorgenti tra l'Associazione e l'Unione degli Industriali di Avellino sull'interpretazione del presente Statuto sono

demandate all'esame congiunto dell'ANCE e della CONFINDUSTRIA che assumeranno le decisioni e le iniziative conseguenti.

### **ARTICOLO 37**

#### **NORME TRANSITORIE**

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci dell'Associazione.

Il presente Statuto abroga e sostituisce lo Statuto dell'Associazione approvato dall'Assemblea dei Soci del 22 giugno 2000, con atto del Notaio Pellegrino D'Amore di Avellino.